

Quesito n. 1

Il disciplinare di gara all'art. 6) "Requisiti generali e cause di esclusione" prevede che *... "Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)".*

Considerato che le attività oggetto della gara non rientrano tra le attività imprenditoriali espressamente individuate nell'art. 53 della L. 190/2012 e cioè:

- a. Trasporto di materiale a scarica per conto terzi;
- b. Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e. Noli a freddo di macchinari;
- f. Fornitura di ferro lavorato;
- g. Noli a caldo
- h. Autotrasporti per conto terzi;
- i. Guardiania dei cantieri;

Si chiede di chiarire tale richiesta, in quanto l'attività imprenditoriale svolta dalla richiedente non rientra tra le attività suindicate e pertanto l'eventuale richiesta fatta ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 6.11.2012, n. 190 non potrebbe essere presa in considerazione dalla competente Prefettura della Provincia in cui la società ha sede.

Risposta al quesito n. 1

In relazione al quesito posto sub n. 1, si conferma che l'iscrizione nella *white list* ai sensi delle disposizioni dianzi citate nel caso di specie non trova applicazione concreta posto che l'attività oggetto della gara non ricade tra quelle oggetto della obbligatoria iscrizione all'albo prefettizio.

Pertanto la mancata iscrizione nella *white list* non sarà considerata causa di esclusione dalla gara.